



SERVIZI DEMOGRAFICI

Le novità!

Presentazione

Nel corso dell'ultimo anno sono intervenute numerose novità normative ispirate al principio di semplificazione nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini.

Con questa guida sintetica – e mi auguro chiara ed esaustiva – si vogliono offrire ai cittadini di Ginosa e Marina di Ginosa, le istruzioni per facilitare l'utilizzo dei più recenti strumenti di semplificazione e per incentivare il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà: strumenti che hanno pari valore e che sostituiscono i “vecchi” certificati.

Al contempo, si deve, però, ricordare l'importanza di evitare ogni forma di abuso, giacché una Pubblica Amministrazione più celere ed efficiente ha bisogno necessariamente della leale collaborazione da parte dei cittadini: penso alla necessità, per esempio, di completezza ed esaustività nelle dichiarazioni sostitutive affinché se ne possa agevolmente verificare la veridicità e penso, anche, all'obbligo di non dichiarare il falso. E' superfluo ricordare che la dichiarazione non veritiera è biasimevole e finisce sempre per essere scoperta e sanzionata sia penalmente sia con la decadenza dai benefici ottenuti con la falsa dichiarazione (per esempio: perdita del posto di lavoro, perdita di sussidi e benefici economici).

Mi auguro, pertanto, che i cittadini di Ginosa e Marina di Ginosa – che ringrazio per aver ispirato questa guida – possano farne un utilizzo attento e corretto e accelerare, così, i processi decisionali della Pubblica Amministrazione, affinché questa possa rispondere con maggior tempestività ai bisogni dei cittadini.

Un sentito ringraziamento va anche al dott. Silvio Scalinci, responsabile dell'area demografica elettorale, per averne curato la redazione e alla sig.na Annalisa Giove, che, nel corso dello stage presso l'ufficio U.R.P. del Comune, ha offerto la sua preziosa e gentile collaborazione alla redazione e all'impaginazione.

Il Sindaco

Dott. Vito De Palma

DOCUMENTI PERSONALI

LA CARTA D'IDENTITÀ è un documento rilasciato dal Comune di residenza che attesta l'identità del titolare.

Novità:

❑ **Scadenza ogni dieci anni nel giorno del compleanno:**

I documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

La norma intende evitare gli inconvenienti che derivano spesso dal non avvedersi della scadenza.

Per Esempio:

Il signor Rossi è nato il 20.01.1980 e richiede il documento d'identità. La carta d'identità rilasciata il 03.07.2012, con le nuove disposizioni, scadrà il giorno 20.01.2013, data corrispondente al giorno e mese di nascita del signor Rossi.

▣ **Importanti novità per il rilascio della carta d'identità ai minori di anni 18:**

In conformità al Decreto- Legge n.70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore, in analogia con la durata del passaporto.

- **Ai minori con età inferiore ai tre anni:** la carta d'identità ha una validità di tre anni.
- **Ai minori con età dai tre ai diciotto anni:** la carta d'identità ha una validità di cinque anni.

Il ministero degli affari Esteri ha comunicato che dal **26 giugno 2012**, i minori potranno viaggiare solo se muniti di un proprio documento di viaggio individuale (passaporto o carta d'identità); dunque non sarà più valida l'iscrizione dei figli minori sul passaporto dei genitori.

Assistenza in caso di furto o smarrimento di documenti all'estero:

Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per il rilascio di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. – Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all'estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.

Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato; si raccomanda di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, al fine di facilitare il transito alla frontiera.

In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d'identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.

ADDIO CERTIFICATI

AVVISO PUBBLICO

VALIDITA' ED UTILIZZO DEI CERTIFICATI E DEGLI ATTI DI NOTORIETA' E DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 76 E 77 DEL DPR 445/2000

La legge 12/11/2011 n. 183 ha modificato alcuni articoli del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", specificamente gli articoli 40, 41, 43, 44-bis, 72 e 74.

Per effetto di tali nuove norme, a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- I **certificati** inerenti a stati, qualità personali e fatti, rilasciati su istanza degli interessati, **avranno validità e potranno essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati;**
- sui predetti certificati è apposta la seguente dicitura: **" Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."**
- le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi hanno il dovere:
 - a) di acquisire d'ufficio:
 - le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
 - Tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
 - b) di **accettare la dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato.**
 - Le informazioni relative alle regolarità contributiva devono essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

IL SINDACO
DOTT . VITO DE PALMA

Nei mesi scorsi è stato pubblicato l'avviso ad oggetto “ validità e utilizzo dei certificati e degli atti notorietà...”

È opportuno spiegarne il significato.

L'art. 15 della legge 183/2011 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ***“le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine e stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati”*** e che a tale esclusività consegue l'obbligo dell'apposizione sul certificato, a pena di nullità, della dicitura: **“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**.

La novella legislativa ha introdotto un espresso divieto di rilascio delle certificazioni destinate agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi, con l'obiettivo di rimuovere i residui ostacoli alla piena operatività della semplificazione amministrativa e di incrementare il ricorso alle dichiarazioni sostitutive.

La riforma tende a far perseguire l'obiettivo della definitiva e completa “decertificazione” ovvero l'eliminazione della certificazione in generale nei rapporti tra i privati e la P.A. e nei rapporti tra le singole PP. AA. e tra queste e i gestori di pubblici servizi.

Con l'inserimento nel testo normativo della locuzione “a pena di nullità”, il legislatore inoltre ha espressivamente vietato il rilascio di certificati che abbiano come destinatario gli organi della P.A. ed i gestori di pubblici servizi.

Quindi, **nei rapporti con la P.A. i certificati sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni**, mentre le certificazioni rilasciate dalla P.A. resteranno valide solo nei rapporti tra privati.

Occorre ricordare le definizioni di certificato e di dichiarazione sostitutiva.

Articolo 1, lettera f), del Dpr 445/2000

CERTIFICATO = il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.

Articolo 1, lettera g), del Dpr 445/2000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE = il documento sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato.

Funzione delle dichiarazioni sostitutive di Certificazioni

□ Con la dichiarazione sostitutiva di certificazioni:

Il cittadino afferma e dà per vere alcune informazioni, delle quali egli è al corrente, relative a stati, fatti o qualità **risultanti nelle banche dati** delle amministrazioni pubbliche quali albi, elenchi o registri.

Articolo 1, lettera h) , del Dpr 445/2000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' = il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza del dichiarante, reso nelle forme previste dal Dpr 445/ 2000.

Funzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

□ Riguarda fatti, stati e qualità che, pur essendo “notori” (dimostrabili con prove) **non sono certificabili** (e, quindi, non sono comprovabili mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni) da parte delle amministrazioni pubbliche, perché le informazioni in essa contenute **non sono presenti** in albi, elenchi, registri o dati in possesso delle amministrazioni stesse.

Cosa si può autocertificare?

46. (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti :
 - a) Data e il luogo di nascita;
 - b) Residenza;
 - c) Cittadinanza;
 - d) Godimento dei diritti civili e politici;
 - e) Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) Stato di famiglia;
 - g) Esistenza in vita;
 - h) Nascita del figlio decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) Iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - j) Appartenenza a ordini professionali;
 - k) Titolo di studio, esami sostenuti;
 - l) Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - m) Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

- n) Possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- o) Stato di disoccupazione;
- p) Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- q) Qualità di studente;
- r) Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- s) Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- t) Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- u) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (140) ;
- v) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- w) Di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (141);
- x) Qualità di vivenza a carico;
- y) Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- z) Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di Notorietà

Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei **certificati** che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di documento ecc.).

Cosa non si può autocertificare?

Ci sono pochi casi in cui non è possibile ricorrere alla autocertificazione ed è necessario presentare i tradizionali certificati:

- certificati sanitari, medici, veterinari;
- certificati di origine, di conformità CE;
- certificati di marchi e brevetti.

Come si fa?

Per sostituire i certificati basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo.

L'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) può anche essere inviata per posta o fax, o consegnata da un'altra persona.

L'autocertificazione è definitiva e ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce.

Se non si firma innanzi all'impiegato addetto a ricevere l'autocertificazione è necessario allegare un documento d'identità in corso di validità.

Chi può fare l' Autocertificazione?

- ❑ I cittadini italiani;
- ❑ I cittadini dell'Unione Europea;
- ❑ I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornati in Italia limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Chi deve accettare l' Autocertificazione?

- ❑ Tutte le amministrazioni pubbliche;
- ❑ I gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, ossia le aziende che hanno in concessione servizi pubblici come trasporti, erogazione di energia, servizio postale,reti telefoniche,ecc. (ad esempio Enel, Ferrovie dello Stato, Poste).

CONTROLLI E SANZIONI

Le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni.

Per questo motivo i cittadini devono, all'atto dell'autodichiarazione, fornire tutti gli elementi indispensabili al fine di agevolare il controllo sul contenuto di quanto dichiarato (per esempio, l'autocertificazione del titolo di studio richiede che si precisi il titolo di studio, l'anno di conseguimento e l'istituto che lo ha rilasciato).

Ma quel che è più importante è la veridicità dell'autodichiarazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dagli art.li 75 e 76 del dpr 445/2000.

Art. 75. Decadenza dei benefici.

- ❑ Fermo restando quanto previsto nell'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76. Norme penali.

- ❑ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia .
- ❑ L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- ❑ Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- ❑ Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Cosa è:

Il “**CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE**” è una delle novità introdotte dal cd. “decreto semplificazioni”.

A partire dal 9 maggio 2012 cambiano, infatti, le modalità per richiedere ed ottenere il cambio di residenza da un comune all’altro o dall’estero e il cambio di abitazione all’interno del comune.

Cosa fare:

I cittadini che intendono richiedere il trasferimento di residenza da altro comune, dall’estero o per l’estero o il cambio di abitazione all’interno dello stesso comune devono utilizzare la modulistica ministeriale :

[Modulo di cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero o di cambio di indirizzo all’interno dello stesso comune](#)

[Modulo per il trasferimento della residenza all’estero](#)

[Documentazione necessaria per i cittadini dell’Unione Europea](#)

[Documentazione necessaria per i cittadini extracomunitari](#)

Le disposizioni hanno il duplice obiettivo di consentire l'effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica e di produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza in modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa. (Art. 5)

□ **Modalità di presentazione delle domande:**

I cittadini che intendono richiedere il trasferimento di residenza da altro comune, dall'estero o per l'estero, o il cambio di abitazione all'interno dello stesso comune possono presentare la richiesta insieme alla copia di un documento d'identità richiesta direttamente presso l'UFFICIO ANAGRAFE o tramite pec AREA DEMOGRAFICO – ELETTORALE

demografici.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Oppure tramite Fax : 099 829 02 98

Tempi di procedimento:

La registrazione della nuova residenza è effettuata dall'ufficiale d'Anagrafe entro due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione da parte del cittadino e decorre giuridicamente dalla data di presentazione.

Dopo l'iscrizione è sottoposta ad accertamenti dall'ufficiale d'anagrafe per verificarne la veridicità e correttezza.

L'esito negativo degli accertamenti comporta l'annullamento degli effetti per l'iscrizione anagrafica precedente, nonché il rilievo penale, applicando gli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici acquisiti e con rilievo penale della dichiarazione mendace. In tal caso l'Ufficiale d'Anagrafe, prima di adottare il provvedimento finale di rigetto, invia all'interessato la comunicazione dei requisiti mancanti.

L'interessato ha dieci giorni di tempo per presentare osservazione e documenti a proprio favore.

La comunicazione interrompe i termini decorsi i dieci giorni.

Le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni sono indicate nel provvedimento finale di rigetto e di ripristino della posizione anagrafica precedente.

TESSERA SANITARIA E CODICE FISCALE

Debutta il nuovo servizio web per richiedere i duplicati della Tessera Sanitaria e del tesserino di codice fiscale.

Da oggi, infatti, collegandosi al sito internet dell' Agenzia delle Entrate - <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - è possibile ottenere il duplicato della tessera in caso di furto, smarrimento o perché la stessa è deteriorata o illeggibile.

Superati i controlli di sicurezza, correttezza e congruenza dei dati comunicati con quelli presenti nei database dell' Agenzia, la tessera viene inviata direttamente all'indirizzo del richiedente che risulta in Anagrafe Tributaria.

In particolare:

- ▣ per i cittadini non abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia è disponibile, nell’area “ servizi senza registrazione”, l’applicazione per richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria standard o del tesserino di codice fiscale. Basta inserire il codice fiscale, oppure i dati anagrafici, ed indicare alcune informazioni relative alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente. Ultimo passaggio: motivare la richiesta indicando se si tratta di furto o smarrimento oppure della sostituzione tecnica di una tessera deteriorata o illeggibile;
- ▣ per i cittadini abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) è possibile, dall’area “Servizi Telematici”, richiedere, oltre al duplicato della Tessera Sanitaria standard e del tesserino di codice fiscale, anche quello della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS). La TS- CNS, dotata di microchip per consentire l’accesso sicuro in rete ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, è stata già distribuita a tutti gli assistiti in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia, Toscana, Valle d’ Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ed è in progressiva distribuzione nelle altre regioni.

Consegna a domicilio: Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, la tessera viene inviata direttamente a casa del titolare.

II SETTORE – AREA DEMOGRAFICO - ELETTORALE

Gli uffici dell'area demografico elettorale sono ubicati al piano terra del Municipio.

L'indirizzo di posta elettronica certificata é:

demografici.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Responsabile dott. Silvio SCALINCI

Telefono 099. 829 02 04

Fax 099. 829 02 75

E-mail s.scalinci@comune.ginosa.ta.it

Ufficio Stato Civile - Anagrafe – Leva

Responsabile Rosa FRANCAVILLA

Telefono 099.8290274

Fax 099.8290202

r.francavilla@comune.ginosa.ta.it

Ufficio Stato Civile

Giuseppina GIGANTE

Telefono 099.8290244

Fax 099.8290202

E-mail g.gigante@comune.ginosa.ta.it

Ufficio Anagrafe
Nicola CAZZETTA
Telefono 099.8290201
Fax 099.8290264
E-mail n.cazzetta@comune.ginosa.ta.it

Ufficio Anagrafe
Alessandro PAVONE
Telefono 099.8290203
Fax 099.8290298
E-mail a.pavone@comune.ginosa.ta.it

Ufficio Anagrafe (sportello)
Nicola PERRONE
Telefono 099.8290268
E-mail n.perrone@comune.ginosa.ta.it

Giuseppe RICCIARDI
Telefono 099.8290245
E-mail g.ricciardi@comune.ginosa.ta.it

Delegazione Comunale di Marina di Ginosa - Uffici Amministrativi

Piazza Indipendenza - 1° piano

(attualmente gli uffici, per lavori di ristrutturazione, sono ubicati provvisoriamente presso l'Istituto Comprensivo "R. Leone" in viale Pitagora)

Maria Pia LOCONSOLE

Antonella MERLINO

Cosimo CALABRESE

Telefono 099.8290350

Fax 099.8290352

E-mail:

m.loconsole@comune.ginosa.ta.it

a.merlino@comune.ginosa.ta.it

c.calabrese@comune.ginosa.ta.it

INDICE

❖ *PRESENTAZIONE ...*

- I. DOCUMENTI PERSONALI ...* Carta d' Identità
- II. ADDIO CERTIFICATI ...* Avviso pubblico; Controlli e sanzioni
- III. CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE ...*
- IV. TESSERA SANITARIA E CODICE FISCALE ...*
- V. II SETTORE – AREA DEMOGRAFICA- ELETTORALE .*